

## ALLEGATO B)

### Relazione Illustrativa

#### Proposta di legge “Protezione civile regionale”

#### Premessa

Il decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice di protezione civile” (d’ora in poi denominato Codice), emanato in attuazione della legge 6 marzo 2017, n. 30 “Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile”, ha posto in essere una attività di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni.

Il codice interviene, come è noto, in un ambito di legislazione concorrente (articolo 117 della Costituzione) e, seppur nell’ambito di una attività di riordino della normativa vigente in materia, introduce rilevanti novità.

Nell’ottica del mutato quadro istituzionale, dunque, tenuto conto anche della legge regionale 22/2015 relativa al riordino delle funzioni provinciali, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), la proposta di legge in oggetto mira ad adeguare anche la normativa regionale al nuovo assetto organizzativo e di funzioni nell’alveo della protezione civile, atteso che il sistema regionale di protezione civile - istituito dalla legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività) - non risulta più correlato al nuovo contesto regionale e nazionale.

La nuova organizzazione del sistema di protezione civile regionale ha un notevole impatto, infatti, sia dal punto di vista organizzativo (dove emerge, tra l’altro, una necessaria rivalutazione del ruolo della Regione) che procedurale, considerato in quest’ultimo caso, la indispensabile semplificazione delle procedure medesime, come tra l’altro richiesto dal Codice.

In coerenza con il Codice, l’attività di protezione civile è individuata come funzione di coordinamento espresso ai diversi livelli territoriali, con la nuova distinzione, rispetto al passato, tra responsabilità di indirizzo politico (Presidente del Consiglio dei ministri, Presidente della Giunta regionale, Sindaco e Sindaco metropolitano) ed azione amministrativa-tecnico-operativa diretta (Dipartimento di Protezione civile, Uffici regionali, dei comuni, etc.).

L’attività di pianificazione, anche regionale, oggi assume un ruolo centrale e comporta il coinvolgimento di tutti gli attori del sistema, sino al singolo cittadino. La pianificazione attuale è una vera pianificazione di protezione civile che racchiude in sé tutte le attività (previsione, prevenzione, gestione e superamento delle emergenze).

In corrispondenza a tale attività ed alla sua nuova visione, si inserisce la previsione del Codice di una forma operativa e funzionale denominata ambiti territoriale ottimali di protezione civile, che in sostanza prevede l’aggregazione di più comuni sulla base delle valutazioni di pianificazione per l’esercizio della funzione di protezione civile.

L’individuazione di tali ambiti è attribuita dal Codice alle Regioni, previa adozione di apposita direttiva di dettaglio del Dipartimento di Protezione civile, ad oggi ancora non avvenuta.

Passando ad una analisi della proposta *de qua*, la struttura dell’articolato prevede, ove possibile, il rinvio della disciplina di dettaglio di alcune fattispecie all’adozione di successivi atti parte della Giunta regionale. Tale impostazione è correlata alla circostanza per cui diverse disposizioni del Codice prevedono l’adozione, da parte del Dipartimento competente, di specifiche direttive, in attuazione dell’articolo 15 del medesimo, direttive a cui, se necessario, occorrerà uniformarsi:

Pertanto, lo strumento deliberativo appare a tal fine il più idoneo anche in attuazione del principio di semplificazione sancito all'articolo 6, comma 1, lettera e) del Codice.

Si rileva, infine, che in base alla suddetta legge delega n. 30/2017, entro due anni dalla entrata in vigore del Codice, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dello stesso. In tale ipotesi si procederà, in via emendativa, ove se ne rilevi l'opportunità.

oooooooooooooooo

L'articolato della proposta di legge in oggetto espone le funzioni attribuite alle Regioni all'articolo 11 del Codice e, data la complessità della materia, è stato opportunamente suddiviso in sette Capi, il cui contenuto, in sintesi, è di seguito specificato:

- il **Capo primo** è dedicato alla esplicitazione delle finalità e dei necessari riferimenti al Codice nazionale al fine di evitare inutili e superflue ripetizioni delle disposizioni. In particolare, si evidenzia l'**articolo 3** che sottolinea come principio fondamentale delle procedure di protezione civile quello della semplificazione delle stesse;

- il **Capo secondo** contiene le disposizioni correlate alla esplicitazione della disciplina dell'attività di protezione civile, con riferimento, in particolare, all'attività di pianificazione che assume un ruolo centrale diventando non più solo pianificazione di emergenza ma una vera pianificazione di protezione civile, includendo tutte le attività (previsione, prevenzione, gestione e superamento delle emergenze), al ruolo svolto dalle Province, anche sulla base del nuovo assetto istituzionale e di cui la Regione continua ad avvalersi, alla attività di formazione e sensibilizzazione in materia di protezione civile che assumono un ruolo di maggior evidenza e rilevanza. Nel capo secondo è inserita altresì la norma relativa agli ambiti territoriali ottimali, ossia l'articolazione di base della protezione civile. La relativa individuazione è attribuita al Consiglio regionale. Attesa la mancata adozione della direttiva nazionale che per tale argomento rappresenta documento necessario e fondamentale per la Regione al fine della individuazione e disciplina degli ambiti, l'**articolo 28** rinvia l'adozione della deliberazione del Consiglio regionale all'emanazione della direttiva *de qua*.

- in considerazione dell'importanza del ruolo svolto dal volontariato regionale organizzato, la proposta di legge dedica il **Capo terzo** alla disciplina di tale ambito. In attuazione del Codice, affianco al volontariato organizzato, per la prima volta, quello c.d. "occasionale" che opera, consapevolmente e secondo le indicazioni impartite dalle istituzioni, esclusivamente nell'ambito personale, familiare o di prossimità. In detto Capo, sono contenute anche le disposizioni relative ai benefici finanziari previsti dal Codice ed è prevista altresì la possibilità, da parte della Regione ed in analogia con quanto attuato dal Dipartimento nazionale, di erogare contributi in favore del volontariato organizzato, su base progettuale, finalizzati al potenziamento della relativa capacità operativa. E' altresì prevista l'istituzione, sempre in analogia con il Codice nazionale, del Comitato del volontariato di protezione civile;

- il **Capo quarto** disciplina i rapporti con le strutture statali operanti in protezione civile e la necessaria attività di raccordo e coordinamento con le stesse, fermo restando il ruolo attribuito direttamente dal Codice al Prefetto (articolo 9 del Codice) ed al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (articolo 10 del Codice), rinviando alla stipula di apposite convenzioni oppure atti di intesa. Si prevede, poi, all'**articolo 17** della proposta *de qua* la costituzione di un Tavolo dei rapporti istituzionali per la protezione civile, composto da rappresentanti delle Prefetture nonché delle strutture operative statali, regionali e locali;

- le strutture regionali di protezione civile, settore regionale competente e sala operativa regionale, sono previste nel **Capo quinto** della proposta. Tra le strutture regionali, è inglobata anche la colonna mobile regionale che rappresenta ormai un importante elemento operativo durante la gestione delle emergenze. Il Capo prevede altresì la disciplina relativa al finanziamento del sistema regionale di protezione civile (**articolo 22**) e quella relativa ai loghi e segni distintivi nonché alle benemerienze .

- il **Capo sesto** è dedicato all'essenza della attività di protezione civile ossia alle disposizioni contenenti la gestione delle emergenze di protezione civile, tenuto conto dei vari stati di emergenza

da disciplinare (regionale e locale) nonché della novità introdotta dal Codice inerente lo stato di mobilitazione regionale. Il Capo disciplina, altresì, gli interventi per la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e gli interventi di natura finanziaria, in analogia a quanto disposto nel Codice per le emergenze di rilievo nazionale. In attuazione dell'articolo 3 della proposta di legge, le procedure di intervento regionale sono ispirate al principio di celerità e semplificazione dell'azione.

- le norme transitorie e finali contenute nel **Capo settimo**, infine, definiscono la tempistica di adozione dei provvedimenti attuativi previsti nella proposta da parte dei vari soggetti (Consiglio regionale, Presidente della Giunta e Giunta regionale) nonché l'abrogazione della normativa regionale previgente e la disciplina del periodo transitorio.